

D.M. 27 gennaio 2005, n. 54. Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle camere di commercio.

Emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, Area B, Ufficio B3.

[D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#)

[D.M. 27 gennaio 2005, n. 54](#)

Circ. 20 giugno 2005, n. 3587/C ⁽¹⁾.

[D.M. 27 gennaio 2005, n. 54](#). Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle camere di commercio.

(1) Emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, Area B, Ufficio B3.

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Loro sedi
Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ragioneria gen.le dello Stato
I.G.F.
00187 Roma
All' Unioncamere
P.zza Sallustio, 2I
00187 Roma
Alla Società consortile informatica delle Camere di commercio
Infocamere
C.so Stati Uniti, 14
35127 Padova
Alla Società consortile informatica delle Camere di commercio
Infocamere
V.le Morgagni, 30/C
00100 Roma
All' Istituto Guglielmo Tagliacarne
Via Appia Pignatelli, 62
00178 Roma

Come noto, l'articolo 44 della [legge 12 dicembre 2002, n. 273](#) ha innovato il sistema sanzionatorio relativo al diritto annuale delle camere di commercio, prevedendo il passaggio dall'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), all'applicazione di sanzioni amministrative tributarie, di cui al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).

L'articolo 5-quater del [decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282](#), convertito, con modificazioni nella [legge 21 febbraio 2003, n. 27](#) ha, inoltre, previsto che le modalità di applicazione dell'articolo 44 sopra richiamato, dovevano essere disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002.

Il [D.M. 27 gennaio 2005, n. 54](#) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005, ha ricondotto i principi contenuti del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) alle specificità del diritto annuale delle camere di commercio, fornendo, quindi, una disciplina organica della materia.

Tenendo conto del profondo mutamento che l'emanazione del decreto porterà nel sistema sanzionatorio del diritto annuale, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per rendere omogenei i comportamenti degli enti camerali da tenere nei confronti delle imprese.

Numerose sono le novità introdotte dalla normativa; tra queste assume primaria importanza la natura della sanzione consistente nel pagamento di una somma di denaro in luogo della previgente sovratassa. Ne consegue che la misura della sanzione è determinata, analizzando il singolo caso, sulla base della gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'interessato, dall'opera eventualmente svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze. Va anche sottolineato che, per la prima volta, trovano applicazione al diritto annuale principi quali quello del favor rei e del ravvedimento operoso.

Prima di analizzare il testo normativo, è bene precisare che il soggetto responsabile della violazione va identificato con l'autore materiale della violazione sia esso persona fisica o persona giuridica.

Nel caso di società di capitali le sanzioni sono riferibili direttamente alle società ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del [decreto legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito con modificazioni nella [legge 24 novembre 2003, n. 326](#).

Pertanto la sanzione è irrogata, di norma, all'impresa per la quale risponderà il titolare nel caso delle imprese individuali, i soci amministratori nel caso di società di persone e la stessa società nel caso di società di capitali.

Nel caso di società liquidate o cessate la sanzione è irrogata al liquidatore, tenendo conto dei termini di decadenza e di prescrizione.

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno procedere all'analisi delle disposizioni contenute nel [D.M. n. 54 del 2005](#) commentandone i singoli articoli.

Articolo 1 (Oggetto)

«1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d'ora in poi, camera di commercio), nel rispetto dell'articolo 18, comma 3, della [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).».

L'articolo determina l'oggetto del decreto ministeriale stabilendo che lo stesso disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale in attuazione del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).

Articolo 2 (Sanzioni amministrative)

«1. La sanzione amministrativa consiste nel pagamento, in favore della camera di commercio, di una somma di denaro in dipendenza delle violazioni previste dal presente regolamento e nella misura determinata in coerenza con i principi di cui al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).

2. La sanzione pecuniaria è irrogata dalla camera di commercio competente per territorio, di cui all'articolo 1 della [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#).».

Definisce gli elementi oggettivi della sanzione prevedendo un'unica sanzione principale, consistente nel pagamento di una somma di denaro in favore della camera di commercio.

Non sono state stabilite le sanzioni cosiddette accessorie, previste, invece, dal [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), in quanto tali sanzioni possono essere irrogate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo, solo se espressamente previste dalla normativa di delega di riferimento.

Il comma 2 stabilisce che la potestà di irrogare la sanzione è posta in capo alla camera di commercio competente per territorio.

Articolo 3 (Violazioni in materia di diritto annuale delle camere di commercio)

«1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 2 si applica ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai

termini di pagamento di cui all'articolo 8 del [D.M. 11 maggio 2001, n. 359](#) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versati dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

2. Ai soli fini del presente regolamento, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1.

3. Ai soli fini del presente regolamento, i versamenti effettuati con un ritardo superiore al termine di cui al comma 2, o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a quanto non versato.

4. Non si considera omesso il versamento eseguito in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento di cui al comma 1.».

Il comma 1 disciplina e codifica espressamente i casi del tardivo ed omesso versamento, rispondendo all'esigenza di chiarire quanto era stato solo enunciato dall'articolo 17 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) in considerazione della circostanza che nel regime di cui al [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) non si rinviene alcun riferimento preciso in materia di versamento tardivo.

Il comma 2 definisce tardivo il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di versamento; mentre il comma 3 definisce omesso quel versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni.

In proposito l'articolo 8 del [decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359](#) stabilisce che il diritto annuale deve essere versato entro i termini di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Si ritiene opportuno ricordare che con il [D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435](#), così come sostituito dall'articolo 2 del [decreto legge 15 aprile 2002, n. 63](#), convertito con [legge 15 giugno 2002, n. 112](#), sono stati semplificati ed unificati i termini per i versamenti delle imposte sia per le persone fisiche che per le società.

In particolare il comma 1 dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato ha disposto che le persone giuridiche devono effettuare il versamento delle imposte entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

Lo stesso articolo 17 ha stabilito, inoltre, che i soggetti, i quali in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano approvato il bilancio nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge sopra menzionata, devono effettuare comunque il versamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Il comma 3 del citato articolo 17 prevede che il versamento della prima rata d'acconto d'imposta debba avvenire nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

Le imprese, quindi, dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio e sono legittimate, pertanto, ad effettuare il versamento nei termini loro prescritti senza incorrere nel blocco della certificazione, senza dover versare l'interesse dello 0,40%, se non nei diversi e particolari termini dei loro pagamenti e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie.

Appare opportuno chiarire, infine, che vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte, consentendo così alle imprese di versare il diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

La maggior parte delle imprese sono tenute a versare il primo acconto delle imposte entro il 20 del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio (entro cioè il 20 giugno dell'anno successivo con chiusura dell'esercizio il 31.12) e possono versare l'importo dovuto entro il 20 luglio con il pagamento di un interesse corrispettivo pari allo 0,40% o, in alternativa facendo ricorso al ravvedimento breve di cui al comma 1, lettera a), del successivo articolo 6.

Si rammenta che sono da considerarsi tardivi gli importi versati senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, anche in ipotesi di compensazioni di crediti, se effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

La data del 20 giugno rappresenta in questo caso, quindi, il termine dal quale far partire la decorrenza ai fini sia della definizione di omessi o tardivi versamenti sia ai fini del ravvedimento operoso di cui al successivo articolo 6.

Naturalmente, decorso il termine entro il quale è possibile versare il diritto annuale maggiorato dello 0,40%, l'impresa può ricorrere esclusivamente al ravvedimento di cui alla lettera b) dell'articolo 6 del regolamento.

Nel caso di diritto annuale previsto in corrispondenza di nuove iscrizioni il termine decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda o dell'annotazione.

In base al disposto del comma 4 dell'articolo 3, qui esaminato, non viene considerato omesso da parte della camera competente il versamento, effettuato nei termini, di quanto dovuto per diritto annuale ma in favore di una camera di commercio incompetente per territorio.

Nel caso in cui la camera di commercio accerti un erroneo versamento, anche se effettuato oltre i termini, in favore di altra camera di commercio, richiede alla stessa la restituzione del versamento e quest'ultima deve provvedere tempestivamente.

La camera di commercio competente a riscuotere il diritto annuale è tenuta a comunicare all'impresa l'avvenuta regolarizzazione della sua posizione ovvero ad avviare la procedura sanzionatoria.

Le violazioni formali, quali ad esempio l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o della sigla della provincia e/o dell'anno di competenza, che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale, non sono sanzionabili.

Articolo 4 (Misura della sanzione)

«1. La misura della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), è compresa tra il dieci e il cento per cento dell'ammontare del diritto dovuto.

2. Le camere di commercio applicano la sanzione del dieci per cento nei casi di tardivo versamento.

3. Si applica una sanzione dal trenta al cento per cento nei casi di omesso versamento, tenendo altresì conto dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 del [decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359](#), l'Agenzia delle Entrate comunica, ai fini del presente decreto, all'Unione italiana delle camere di commercio, i dati di cui all'articolo 1, comma f) del [decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359](#), quali risultanti sia dalle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione stessa che dall'attività di liquidazione di cui all'articolo 36 bis del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione.

5. Con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'Unione italiana delle camere di commercio vengono regolate le modalità di fornitura delle informazioni di cui al comma 4, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia delle Entrate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 4, del [decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359](#), relativamente alla fornitura dei dati relativi alle operazioni di versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello stesso [decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359](#) e al rimborso delle spese da corrispondere all'Agenzia delle Entrate.».

L'articolo stabilisce che la sanzione è determinata nella misura del 10 per cento per i casi di tardivo versamento.

Per i casi di omesso versamento, invece, viene definito l'ambito all'interno del quale la sanzione deve variare e cioè dal 30 al 100 per cento tenendo conto i criteri generali previsti dal [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) in materia di determinazione della sanzione attraverso una valutazione del singolo caso.

L'articolo 7 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) stabilisce, infatti, che nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'interessato e dall'opera eventualmente svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze.

Si ritiene opportuno ricordare che la comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni annuali delle imprese ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e relativi all'attività di liquidazione di cui all'articolo 36 bis del [Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) avviene già attualmente ai sensi dell'articolo 11 del [decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359](#), in base ad un rapporto convenzionale tra l'Unioncamere e l'Agenzia delle Entrate.

Come è noto, infatti, l'articolo 17 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) stabilisce che le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese debbano versare un diritto annuale commisurato al fatturato.

Il significato del termine "fatturato" è stato precisato nell'articolo 4 del [D.M. 23 aprile 2001](#), concernente la determinazione del diritto annuale per l'anno 2001 e nel [D.M. 11 maggio 2001, n. 359](#), concernente il regolamento in materia di accertamento, riscossione, e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese a favore delle camere di commercio.

Il termine "fatturato", di cui all'articolo 17 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) deve, infatti, intendersi come la somma dei componenti positivi dichiarati da ciascuna impresa ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le comunicazioni, quindi, dell'Agenzia delle Entrate in merito all'ammontare del "fatturato" risultante dalle dichiarazioni IRAP sono

determinanti ai fini del controllo da parte delle camere di commercio dell'esatto importo dovuto per diritto annuale dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni non risultasse per la singola impresa alcun importo di fatturato dichiarato, la camera di commercio quantificherà il diritto omesso e la conseguente sanzione facendo riferimento alla misura minima prevista dal decreto annuale di determinazione delle misure del diritto di cui all'articolo 18 della [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#).

Articolo 5 (Concorso di violazioni e continuazione)

«1. Non sono applicabili le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), in materia di concorso tra tributi diversi.

2. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 12 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#)».

Il comma 1 prevede che non sono applicabili le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) in materia di concorso tra tributi diversi e che, pertanto, le violazioni contenute nei medesimi commi trovano applicazione alla fattispecie del diritto annuale separatamente dagli altri tributi.

Al diritto annuale si applicano, unicamente, le norme previste in materia di continuazione della violazione nei casi di tardivo e omesso versamento, non essendo sanzionabili tutte quelle fattispecie di violazione formale descritte in sede di commento all'articolo 3 del regolamento.

La camera di commercio tiene conto, preliminarmente, per la determinazione della sanzione, della gravità del comportamento stabilendo un criterio di proporzionalità tra misura della sanzione astrattamente irrogabile e danno prodotto; danno da commisurare all'entità del tributo omesso. La camera di commercio valuta, altresì, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#), la condotta dell'agente, l'opera da questa svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, la personalità del trasgressore desunta dai suoi precedenti fiscali esclusivamente in materia di diritto annuale, le sue condizioni economiche e sociali.

In merito a tali condizioni, la camera di commercio può tener conto, ad esempio, dell'andamento economico complessivo a livello provinciale e per settore di attività e di eventi e calamità naturali manifestatisi nell'anno di omissione del versamento del diritto.

L'articolo 7, comma 3, del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#), stabilisce che la sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, abbia omesso o tardato il versamento del diritto annuale, salvo che la violazione non sia stata definita ai sensi del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#).

A tal fine occorre, comunque, che la violazione sia stata già constatata in precedenti esercizi e oggetto di un provvedimento di irrogazione emanato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento.

Sulla base dei criteri esposti, la camera di commercio individua la sanzione base per ciascuna violazione; sanzione che deve essere adeguata successivamente nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12, commi 5 e 7.

L'articolo 12, comma 5, del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) dispone che «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo».

Va precisato che l'istituto della continuazione opera anche al di là delle violazioni contestate, purché quelle nuove che vengano a conoscenza della camera di commercio siano anteriori all'atto di contestazione o di irrogazione, ancorché siano state commesse in epoca successiva a quella in cui sono state commesse le violazioni già contestate o irrogate.

Sempre ai sensi dell'articolo 12, comma 5, nella ipotesi di continuazione la camera di commercio che non ha proceduto alla contestazione delle violazioni o all'irrogazione delle sanzioni contemporaneamente, dovrà, in seguito, tener conto, nella determinazione della sanzione, di tutte le violazioni della stessa indole compiute precedentemente anche nel caso in cui i procedimenti precedenti siano giunti a conclusione.

Qualora la camera di commercio contesti violazioni del versamento del diritto annuale, relative a più annualità deve applicare una sola sanzione maggiorata ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#).

Pertanto, la camera di commercio deve, in primo luogo, determinare, in relazione ai criteri di cui all'articolo 4 del regolamento, la sanzione base relativa a ciascuna violazione con riferimento alle singole annualità.

La camera di commercio maggiora dalla metà al triplo la sanzione base più elevata tra quelle determinate per le singole annualità ed applica l'unica sanzione così definita.

Tale sanzione non può essere, comunque, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#), superiore a quella

risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole annualità.

Come verrà, altresì, precisato in seguito, le valutazioni degli uffici camerali competenti all'accertamento costituiscono oggetto di motivazione in sede di redazione dell'atto di contestazione di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) o dell'avviso di accertamento contestuale di cui all'articolo 17, comma 1, del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) al fine di fornire al contribuente impresa una congrua indicazione dei criteri seguiti nella determinazione della sanzione.

Nei casi di irrogazione mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#), le motivazioni sopra richiamate e le valutazioni sui criteri di determinazione della sanzione dovranno essere riportate negli atti amministrativi prodotti dall'ufficio competente all'irrogazione della medesima sanzione.

Il comma 6 dell'articolo 12 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) dispone che «Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione delle violazioni».

L'effetto interruttivo della continuazione si realizza con la notificazione:

- dell'atto di contestazione di cui all'articolo 16, comma 2;
- dell'avviso di irrogazione delle sanzioni contestuale all'avviso di accertamento di cui all'articolo 17, comma 1;
- della cartella di pagamento prevista al comma 3 dell'articolo 17.

Al fine di indicare criteri omogenei di definizione della misura della sanzione, questo Ministero ha predisposto, nell'ambito delle proprie competenze in tema di diritto annuale, l'allegata tabella (all. n. 1) con la quale rappresenta, per ognuno degli elementi di valutazione individuati dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 12, comma 5 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#), la loro incidenza percentuale in termini di maggiorazione o riduzione della sanzione minima del 30% prevista per omesso versamento dall'articolo 4, comma 3 del regolamento.

Articolo 6 (Ravvedimento)

«1. In caso di violazione non ancora constatata, ai sensi dell'articolo 13 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), la sanzione è ridotta:

- a. ad un ottavo della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b. ad un quinto della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le violazioni non constatate, relative all'omesso versamento del diritto annuale di competenza degli anni 2001 e 2002, il termine per il ravvedimento di cui al comma 1, lettera b), scade il 20 luglio 2005.
3. Il pagamento della sanzione, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati sul diritto a norma dell'articolo 13, comma 2, del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale.
4. Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione contestuale di tutti i versamenti, di cui al comma 3.
5. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.»

L'articolo applica alla disciplina delle sanzioni in materia di diritto annuale, l'istituto del ravvedimento previsto all'articolo 13 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#).

Il ricorso a tale istituto è precluso qualora alla impresa sia stata notificata l'avvenuta violazione. Pertanto gli atti di accertamento svolti dalle camere di commercio di cui l'impresa non ha avuto formale conoscenza, non impediscono il ricorso al ravvedimento.

Il ravvedimento consente la rimozione formale degli effetti della violazione attraverso il contestuale versamento del diritto omesso, della sanzione ridotta e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale sul solo diritto omesso, con maturazione giorno per giorno.

Il regolamento prevede due fattispecie di ravvedimento:

- con la prima la sanzione è ridotta ad un ottavo (3,75%) del minimo previsto all'articolo 4, comma 3 del regolamento (30%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1;

- con la seconda la sanzione è ridotta ad un quinto (6%) del minimo previsto all'articolo 4, comma 3 del regolamento se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1.

Pertanto, affinché si perfezioni il ravvedimento è necessario che, entro il termine di 30 giorni o di un anno sia pagato il diritto dovuto unitamente agli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e alla sanzione del 3,75% o del 6% del diritto dovuto.

Il ravvedimento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento si perfeziona allorquando siano state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge.

Va altresì, precisato, che il termine "contestualmente" viene interpretato nel senso che tutte le incombenze previste dalla legge devono essere eseguite nel medesimo giorno, al fine di contenere i costi di riscossione gravanti sul sistema camerale.

Con la [risoluzione n. 115/E del 23 maggio 2003](#), infatti, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributi: 3851 "Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale", 3852 "Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale".

Si ritiene, quindi, che, affinché il ravvedimento si perfezioni, il versamento di quanto dovuto per diritto annuale, interessi legali e sanzioni debba essere effettuato con un unico modello F24 nel medesimo giorno.

Il comma 5 dispone, infine, che le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

Giova ricordare che in relazione a tutte le violazioni del diritto annuale dell'anno 2005 commesse dopo l'entrata in vigore del decreto n. 54/2005, trova applicazione il ravvedimento di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

Per le violazioni commesse nel 2005 prima dell'entrata in vigore del [D.M. n. 54 del 2005](#), il ravvedimento si perfeziona con il versamento di un ottavo o di un quinto della sanzione minima del 10%, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni o entro un anno dalla scadenza del termine di versamento.

Particolare importanza riveste il comma 2 dell'articolo 6 con il quale viene previsto che il termine del ravvedimento di cui alla lettera b) del comma 1 per le violazioni non constatate e relative all'omesso versamento del diritto annuale degli anni 2001 e 2002, scade il 20 luglio 2005

Si ritiene, opportuno, al fine di evitare iniquità sostanziali tra le imprese, consentire anche alle violazioni relative ai tardivi versamenti del diritto annuale, di accedere ai benefici del ravvedimento di cui allo stesso comma 2.

Tale disposizione si è resa necessaria poiché, in assenza dell'emanazione del regolamento, le imprese morose per gli anni 2001 e 2002 non hanno potuto accedere al beneficio del ravvedimento operoso, nonostante il legislatore avesse disposto l'introduzione del sistema sanzionatorio fondato sui principi del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) anche con riferimento agli anni 2001 e 2002.

Con la [circolare n. 3567/C del 16 ottobre 2003](#), a seguito di numerosi quesiti formulati dalle camere di commercio, il Ministro delle attività produttive aveva chiarito che l'impresa tenuta al versamento del diritto annuale poteva avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, applicando le sanzioni ridotte previste dall'articolo 13 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#).

I contribuenti, però, tenuti al versamento del diritto annuale per gli anni 2001 e 2002 non hanno potuto usufruire di tale beneficio essendo ormai scaduti i termini previsti dall'articolo 13.

L'articolo 6, comma 2, quindi, consente a tali imprese di accedere al beneficio del ravvedimento operoso, qualora non siano venuti a conoscenza formalmente di atti di accertamento o di constatazione, versando una sanzione pari ad un quinto del 30% e gli interessi moratori, di cui all'articolo 13, comma 2, del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#).

Articolo 7 (Cessione di azienda)

«1 Fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di cessione, il cessionario è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento del diritto annuale e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione, e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti della camera di commercio competente per territorio.

3. Su richiesta dell'interessato, la camera di commercio competente per territorio è tenuta a rilasciare un certificato sull'esistenza di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti, in corso o già definiti, per l'irrogazione di sanzioni, in relazione ai quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato con esito negativo, o rilasciato oltre quaranta giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio nei

confronti del cessionario.».

L'articolo riprende in larga misura le disposizioni contenute all'articolo 14 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) e stabilisce che il cessionario è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento del diritto e delle sanzioni riferibili a:

- violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, ancorché non contestate o irrogate alla data della cessione;
- violazioni già contestate (o sanzioni già irrogate), nel medesimo periodo, anche se commesse in epoca anteriore.

Il beneficio della previa escussione del cedente accordato al cessionario, impone all'ufficio della camera di commercio di procedere, anzitutto, in via esecutiva nei confronti del cedente; successivamente, il credito può essere fatto valere nei confronti del cessionario.

Il comma 2 prevede che la responsabilità sussidiaria del cessionario è limitata al debito risultante per diritto annuale, sanzioni e interessi, alla data della cessione, agli atti della camera di commercio competente per territorio.

Di conseguenza, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 7, gli uffici della camera di commercio sono tenuti a rilasciare all'interessato, che ne faccia richiesta, un certificato in ordine all'esistenza di contestazioni in corso o di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti alla data della richiesta.

Nel certificato devono essere indicate anche le violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione o nel biennio precedente e già constatate dall'ufficio camerale, ancorché alla data della cessione non sia stato ancora emesso il relativo atto di irrogazione.

Il cessionario è liberato da ogni obbligazione nel caso di certificato negativo e nel caso in cui il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

In ordine al termine di quaranta giorni previsto, si chiarisce che lo stesso decorre dalla data in cui la richiesta perviene all'ufficio camerale, mentre il termine finale si identifica con il giorno di ritiro del certificato presso lo sportello dello stesso ufficio ovvero con quello di spedizione mediante lettera raccomandata A.R.

La circostanza che l'obbligazione del cessionario sia fissata con riferimento al debito risultante "alla data della cessione" dell'azienda o del ramo d'azienda, non esclude che, in mancanza di una diversa disposizione, il certificato possa essere richiesto in qualsiasi tempo, sia prima che dopo la cessione.

D'altra parte, la previsione del comma 3 è finalizzata anche a porre il cessionario in grado di conoscere preventivamente le responsabilità che potrebbero conseguire all'acquisto dell'azienda, per cui anche il cessionario in fieri deve ritenersi legittimato a chiedere la certificazione. In detta ipotesi, peraltro, è necessario che la richiesta sia corredata dal consenso del cedente in fieri alla consegna del certificato a terzi.

Resta inteso, comunque, che il cessionario non può ritenersi esonerato da responsabilità con riferimento al periodo intercorrente tra la data di richiesta del certificato e quella dell'atto di cessione dell'azienda.

Articolo 8 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni)

«1. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) e successive integrazioni e modificazioni, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale, nelle misure previste dall'articolo 4 del presente regolamento, nonché nei casi di maggiore ammontare del diritto annuale accertato sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del presente regolamento.».

In materia di irrogazione delle sanzioni l'articolo determina in capo alle camere di commercio diverse possibilità di scelta sulla procedura da adottare.

Dispone, infatti, che le sanzioni sono irrogate ai sensi dell'articolo 16 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#), previa notifica dell'atto di Contestazione, e dell'articolo 17 dello stesso decreto legislativo mediante irrogazione immediata della sanzione.

L'articolo 17, comma 3, del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#), consente, inoltre, alle camere di commercio di continuare ad operare attraverso la procedura dell'immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute.

La possibilità di scelta appare coerente con l'attuale impianto normativo del diritto annuale che prevede che i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese sono obbligati al pagamento di diritti in cifra fissa, mentre le imprese iscritte nella sezione ordinaria dello stesso registro sono tenute a versare un diritto commisurato al "fatturato" così come definito dal [decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359](#).

Per tali ultime imprese la definizione del diritto camerale può essere oggetto di rettifica e di contestazione in sede di riscontro da parte dell'amministrazione finanziaria dei dati risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate ai fini dell'imposta regionale sull'attività produttive.

Con la [circolare n. 180/E del 10 luglio 1998](#) il Ministero delle finanze ha precisato che il procedimento di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) è utilizzato, anche, in funzione di un'eventuale migliore difesa in sede processuale, e con l'esigenza di acquisire, in fase di contraddittorio, elementi sul ruolo del trasgressore evitando così di esporre il successivo atto di irrogazione a possibili censure di infondatezza o illegittimità.

È possibile irrogare la sanzione ai sensi dell'articolo 16 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#), con notifica immediata dell'atto di contestazione, consentendo, in tal modo, all'impresa la definizione immediata di quanto dovuto per diritto, interessi e sanzione, mediante utilizzo del modello F24; ciò anche al fine di eliminare il blocco della certificazione.

Alla luce di quanto sopra, pur tenendo conto delle autonome e diverse scelte che potranno adottare le singole camere di commercio, si ritiene opportuno che le stesse attivino le procedure di riscossione coattiva nei casi di omessi o tardivi versamenti relativi ai casi in cui il diritto da versare è certamente definito in quanto stabilito in misura determinata o fissa.

Per i soggetti, invece, tenuti al versamento del diritto annuale in ragione del "fatturato" la predisposizione del ruolo esattoriale sarà effettuata a seguito della comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei dati risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In relazione, invece, alle comunicazioni da parte dell'amministrazione finanziaria dei dati risultanti dall'attività di liquidazione di cui all'articolo 36 bis del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), si ritiene opportuno che le camere di commercio attivino le procedure di cui all'articolo 17, comma 1 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#).

Il provvedimento di irrogazione, ancorché contestuale all'avviso di accertamento, deve contenere tutti gli elementi previsti dai commi 2 e 6 dell'articolo 16 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#): in particolare indicazioni sulla natura della violazione, sui fatti probatori, sulle norme applicate, sui criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e sulla loro entità.

Nei casi di più violazioni, potrà essere inviato un unico atto di irrogazione nel quale gli elementi sopra richiamati devono essere esplicitati in relazione a ciascuna singola violazione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) la definizione agevolata non è consentita nel caso di omesso o tardivo pagamento; pertanto la definizione agevolata non è applicabile al diritto annuale.

Articolo 9 (Tutela giurisdizionale ed esecuzione delle sanzioni)

«1. È ammesso ricorso contro il provvedimento di irrogazione della sanzione dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

2. La commissione tributaria può sospendere l'esecuzione delle sanzioni applicando le disposizioni dell'articolo 47 del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#).

3. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado, la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, la camera di commercio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.»

Il comma 1 dispone che contro i provvedimenti di irrogazione è ammesso ricorso dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#).

Il termine per ricorrere è, a pena di inammissibilità, sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del [decreto legislativo n. 546 del 1992](#).

La commissione tributaria provinciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso [decreto legislativo n. 546 del 1992](#), è quella territorialmente competente in base alla circoscrizione dove ha sede la camera di commercio che ha emanato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Le decisioni delle commissioni tributarie sono immediatamente esecutive.

Il comma 2 prevede che la commissione tributaria possa sospendere l'esecuzione in applicazione delle disposizioni dell'articolo 47 del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#).

Il comma 3 dispone l'obbligo della camera di commercio di provvedere, in esito alla sentenza di primo e di secondo grado, al rimborso della maggior somma eventualmente corrisposta rispetto a quella dovuta, entro novanta giorni dalla notificazione della

stessa sentenza.

La somma da restituire deve essere comprensiva della sanzione e maggiorata, per la parte relativa al diritto versato, degli interessi legali calcolati per il periodo decorrente dal versamento dell'importo non dovuto alla data di emanazione della sentenza.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del [decreto legislativo n. 546 del 1992](#), l'impresa per poter ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza deve notificare la sentenza alla camera di commercio.

Articolo 10 (Decadenza e prescrizione)

«1. L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.»

Il comma 1 definisce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è avvenuta la violazione il termine di decadenza entro il quale la camera di commercio deve notificare l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione della sanzione.

Le camere di commercio devono rendere esecutivi i ruoli esattoriali emanati in relazione alle sanzioni irrogate, in tempo utile per consentire ai concessionari di notificare le cartelle esattoriali entro lo stesso termine.

Si ritiene opportuno ricordare che il comma 417 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) ha modificato, tra l'altro, il comma 1 dell'articolo 25 del [Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), prevedendo che la notifica delle cartelle da parte dei concessionari, pena decadenza, deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna dei ruoli ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna dei ruoli se trattasi di ruoli straordinari.

Irrogata la sanzione, l'ufficio deve provvedere alla riscossione entro il termine di cinque anni dalla notifica.

Il termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto ai sensi dell'articolo 2943 codice civile; in particolare, l'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione fino alla conclusione del giudizio.

Articolo 11 (Sospensione dei pagamenti e compensazione)

«1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti della camera di commercio competente per territorio, questa ha facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. Il provvedimento con il quale viene sospeso il pagamento è notificato all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro 30 giorni dalla data del provvedimento stesso.

2. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o dalla decisione della commissione tributaria.

3. La sospensione del pagamento è revocata, qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione ovvero è adeguata, se una decisione della commissione tributaria determini in misura diversa l'importo dovuto.

4. In presenza di un provvedimento definitivo, la camera di commercio pronuncia la compensazione del debito e ne dà notizia all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro 30 giorni dalla data del provvedimento stesso.

5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono impugnabili davanti alle commissioni tributarie, che possono disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#)».

Il comma 1 ha previsto che l'ente camerale può sospendere il pagamento di quanto dovuto, in forza di un contratto, nei confronti dell'autore della violazione o dei soggetti obbligati in solido, se la stessa camera di commercio ha notificato loro un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione.

Il comma 2 precisa che la sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione e nel caso di impugnazione dalla decisione della commissione tributaria.

Il comma 3 stabilisce che la sospensione del pagamento è revocata qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto ovvero è adeguata qualora intervenga successivamente una decisione della commissione tributaria competente che determini in misura diversa la somma dovuta.

Il comma 4 stabilisce che, in presenza di un provvedimento definitivo, l'ufficio camerale competente per il rimborso pronunci la compensazione del debito.

Poiché nella sospensione ovvero nella compensazione possono essere coinvolti uffici diversi, è necessario che l'ufficio competente a comminare la sanzione comunichi tempestivamente tutte le informazioni utili all'ufficio responsabile per la procedura del rimborso.

I provvedimenti che decidono della sospensione o della compensazione devono essere notificati all'autore della violazione o ad almeno uno dei soggetti obbligati in solido entro 30 giorni dalla data del provvedimento stesso.

Articolo 12 (Riscossione della sanzione)

«1. La sanzione amministrativa e gli interessi sono versati con le modalità previste per la riscossione del diritto annuale.

2. La camera di commercio può consentire, su richiesta dell'interessato, il pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in rate mensili fino ad un massimo di dieci. Il debito può essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento.

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.».

Il comma 1 prescrive che la sanzione amministrativa e gli interessi si versano con le medesime modalità con cui si riscuote il diritto annuale.

Alle camere di commercio sono dovuti gli interessi legali a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli, nel caso di irrogazione della sanzione ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#) e fino alla data del versamento da parte dell'impresa, nel caso di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e 17, comma 1 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#).

Ad esclusione dei casi di ravvedimento operoso, le sanzioni sono riscosse tramite ruoli esattoriali.

Il comma 2 stabilisce che la camera di commercio ha la facoltà, dietro richiesta dell'interessato, di concedere la rateizzazione di quanto complessivamente dovuto per diritto annuale, sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di dieci rate.

Il debitore ha comunque la facoltà di estinguere in ogni momento e anticipatamente l'intero debito dovuto, ovvero la somma residua.

Per le somme per le quali viene richiesto il pagamento dilazionato sono dovuti interessi nella misura del 4% prevista dall'articolo 21, comma 1, del [Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#).

Il comma 3, al fine di evitare che la rateazione possa essere strumentalizzata per ritardare il pagamento della sanzione di quanto dovuto concesso dall'amministrazione, prevede che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni.

Scaduto tale termine, la camera di commercio instaura la riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 13 (Disposizioni transitorie e finali)

«1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della [legge 12 dicembre 2002, n. 273](#).

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della [legge 12 dicembre 2002, n. 273](#), nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) limitatamente agli anni 2001 e 2002.».

Il comma 1 stabilisce, in via generale, che le disposizioni del regolamento si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della [legge 12 dicembre 2002, n. 273](#).

Il comma 2 prescrive, inoltre, che le disposizioni del regolamento si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della [legge 12 dicembre 2002, n. 273](#), nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) limitatamente agli anni 2001 e 2002.

Il comma 3, dell'articolo 3 (principio di legalità), del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) stabilisce che «se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo».

Si tratta del noto principio del "favor rei". Se la sanzione legata ad una violazione è stata diversamente disciplinata nel tempo, al trasgressore si applica la legge a lui più favorevole, anche quando la violazione sia stata commessa nel vigore di una norma che stabiliva una sanzione più grave.

Giova ricordare che solo poche camere di commercio hanno instaurato i procedimenti sanzionatori per le violazioni relative agli anni 2001 e 2002 ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#); la maggior parte, nelle more dell'emanazione del presente regolamento e tenendo conto delle modificazioni normative che hanno interessato il sistema sanzionatorio del diritto annuale, non ha, invece, avviato alcuna procedura sanzionatoria.

Le camere di commercio, in considerazione del fatto che i principi di determinazione della sanzione previsti dalla [legge n. 689 del 1981](#), non differiscono dal punto di vista sostanziale da quelli del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#), sanzionano le violazioni relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002 applicando il [D.M. n. 54 del 2005](#).

Per tali violazioni, quindi, le camere di commercio calcolano la sanzione da irrogare sulla base dei criteri di cui agli articoli 4 e 5 del [D.M. n. 54 del 2005](#), utilizzando la tabella allegata alla presente circolare e considerando, in ogni caso, la sanzione originaria minima del 10%, vigente negli anni 2001 e 2002.

Altri eventuali chiarimenti in merito all'applicazione del decreto potranno essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

mariabeatrice.piemontese@attivitàproduttive.gov.it.

Il Ministro

Claudio Scajola

Allegato 1

Criteri di Determinazione della Sanzione ai sensi de gli articoli 4 e 5 del Regolamento 27 gennaio 2005, n. 54

A	B	C	D	E	F
Ammontare Diritto Dovuto / Danno Finanziario per la C.C.I.A.A.	Sanzione Originaria % Ex co. 3, art. 4 Regolamento	Maggiorazione % per Violazione Gravità Ex co. 3, art. 4 Regolamento e co.1 - 2 art. 7 D.Lgs. n. 472 del 1997	Maggiorazione % per Trasgressore Personalità Precedenti Violazioni Ex co. 3, art. 4 Regolamento e co. 2, art. 7 D.Lgs. n. 472 del 1997	Riduzione % per Opera Riparatrice Condizioni Economico-Sociali Attenuazione, Eliminazione Conseguenze per C.C.I.A.A. co. 3, art. 4 Reg. e co. 1, art. 7 D.Lgs. n. 472 del 1997	Maggiorazione % per Recidiva per chi nel triennio precedente sia incorso in altra identica violazione Ex co. 3, art. 4 Regolamento e co. 3, art. 7 D.Lgs. n. 472 del 1997
fino a 80 euro	30%	da + 0% a + 10%	da + 5% a + 15%	fino a a - 40%	fino a + 50%
fino a 373 euro	30%	da + 10% a + 20%	da + 5% a + 15%	fino a a - 40%	fino a + 50%
fino a 518 euro	30%	da + 15% a + 25%	da + 5% a + 15%	fino a a - 40%	fino a + 50%

fino a 1.254 euro	30%	da + 20% a + 30%	da + 5% a + 15%	fino a a - 40%	fino a + 50%
fino a 2.500 euro	30%	da + 25% a + 35%	da + 5% a + 15%	fino a a - 40%	fino a + 50%
fino a 5.000 euro	30%	da + 30% a + 40%	da + 5% a + 15%	fino a a - 40%	fino a + 50%
fino a 10.000 euro	30%	da + 35% a + 45%	da + 5% a + 15%	fino a a - 40%	fino a + 50%
fino a 20.000 euro	30%	da + 40% a + 50%	da + 5% a + 15%	fino a a - 40%	fino a + 50%
fino a 40.000 euro	30%	da + 45% a + 60%	da + 5% a + 15%	fino a a - 40%	fino a + 50%
fino a 77.500 euro	30%	da + 50% a + 70%	da + 5% a + 15%	fino a a - 40%	fino a + 50%
			Nota: fino ad una violazione nei cinque anni precedenti si applica la maggiorazione del 5%; oltre quella del 15%.		Nota: fino ad una recidiva semplice (una triennio precedente) la maggiorazione del 15%; fino a due violazioni una maggiorazione del 30%; per la maggiorazione del 50%

A	G	H	I	L
Ammontare Diritto Dovuto / Danno Finanziario per la C.C.I.A.A.	Sanzione Base Percentuale sul Diritto Dovuto	Maggiorazione % della Sanzione Base per Continuazione se le Violazioni riguardano più annualità Ex co. 2, art. 5 Regolamento e co. 5, art. 12 <u>D.Lgs. n. 472 del 1997</u>	Sanzione da Irrogare	Tardivo Pagamento Ex co. 2, art. 4 Regolamento
fino a 80 euro	$G = B + C + D - E + F$ $G = x\%$ di A	da + 50% a + 300%	$I = G + H\%$	10% di A
fino a 373 euro	$G = B + C + D - E + F$ $G = x\%$ di A	da + 50% a + 300%	$I = G + H\%$	10% di A
fino a 518 euro	$G = B + C + D - E + F$ $G = x\%$ di A	da + 50% a + 300%	$I = G + H\%$	10% di A
fino a 1.254 euro	$G = B + C + D - E + F$ $G = x\%$ di A	da + 50% a + 300%	$I = G + H\%$	10% di A
fino a 2.500 euro	$G = B + C + D - E + F$ $G = x\%$ di A	da + 50% a + 300%	$I = G + H\%$	10% di A
fino a 5.000 euro	$G = B + C + D - E + F$ $G = x\%$ di A	da + 50% a + 300%	$I = G + H\%$	10% di A
fino a 10.000 euro	$G = B + C + D - E + F$ $G = x\%$ di A	da + 50% a + 300%	$I = G + H\%$	10% di A
fino a 20.000 euro	$G = B + C + D - E + F$ $G = x\%$ di A	da + 50% a + 300%	$I = G + H\%$	10% di A
fino a 40.000 euro	$G = B + C + D - E + F$ $G = x\%$ di A	da + 50% a + 300%	$I = G + H\%$	10% di A
fino a 77.500 euro	$G = B + C + D - E + F$ $G = x\%$ di A	da + 50% a + 300%	$I = G + H\%$	10% di A
				Nota: nei casi di tardivo pagamento si applica una sanzione secca del 10% del diritto non versato.

